

Ai fini fiscali, ciascuna rata di rendita dovrà essere, quindi, scomposta in quattro diverse componenti nella stessa proporzione in cui si trovano tali componenti nella posizione individuale dalla quale la rendita deriva: la quota corrispondente ai contributi che non hanno fruito della deducibilità non sarà oggetto di tassazione in quanto trattasi di redditi già tassati; la quota generata dai proventi di natura finanziaria maturati nella fase di accumulo presso il fondo pensione non sarà tassata in quanto tali redditi sono già stati assoggettati a tassazione mediante applicazione dell'imposta sostitutiva in capo al fondo (analogamente sono esclusi anche i redditi esenti); la quota corrispondente ai rendimenti finanziari che maturano a partire dall'accensione della rendita pensionistica sarà assoggettata separatamente ad imposta sostitutiva del 12,5 per cento; la quota pari ai contributi dedotti sarà, infine, tassata come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare ministeriale 29/E del 20 marzo 2001, il fondo pensione assume, con riferimento a tale trattamento tributario IRPEF, la qualifica di sostituto d'imposta, indipendentemente dalla forma prescelta per l'erogazione delle prestazioni (direttamente o tramite terzi). Il fondo pensione, nella sua qualità di sostituto d'imposta, deve inoltre provvedere al pagamento delle addizionali regionali e comunali, trattenendo le relative ritenute.

Una disciplina transitoria è stata dettata con riferimento ai soggetti che risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 31 dicembre 2000. Per tali soggetti è stato confermato il trattamento previgente per le rendite pensionistiche complementari maturate, o in corso di maturazione, alla predetta data, le quali restano assoggettate ad imposta nella misura ridotta dell'87,5 per cento. Per le prestazioni periodiche in corso di erogazione al 1° gennaio 2001 trova, invece, integrale ed esclusiva applicazione il previgente regime fiscale.

I regimi fiscali sopra illustrati si applicano anche agli eredi che fruiscono di pensioni di reversibilità; nei confronti di costoro, cioè, troverà applicazione lo stesso trattamento tributario (ordinario o transitorio) che sarebbe spettato al *de cuius*.

Da ultimo, va rilevato che la citata disciplina tributaria potrebbe, a breve, essere oggetto di una nuova revisione in attuazione della legge delega per il riordino del sistema fiscale statale (Legge 80/2003) e della delega previdenziale, adeguandosi al cosiddetto schema EET (esenzione – esenzione – tassazione: esenzione dei contributi versati, esenzione dei redditi prodotti nella fase di accumulazione, tassazione delle prestazioni previdenziali al momento dell'erogazione).

## 1.2 Le rendite nel sistema previdenziale di base

Le riforme degli anni novanta hanno significativamente inciso sul sistema pensionistico italiano. In questa sede, si procede a delinearne le caratteristiche con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti.

A regime, l'introduzione del metodo contributivo, finanziato a ripartizione, modifica i termini di riferimento della prestazione previdenziale obbligatoria: la pensione dipende dalla storia contributiva del lavoratore e non è più legata alla retribuzione nella fase finale del periodo lavorativo.

Inoltre, il nuovo sistema persegue l'obiettivo dell'equità attuariale, senza, peraltro, rinunciare ai doveri di solidarietà economica e sociale, sanciti dalla Costituzione; infatti, da una parte si formulano principi di equità che favoriscono l'attribuzione di una maggiore responsabilità individuale nella scelta pensionistica, dall'altra si mettono in funzione meccanismi redistributivi nel rispetto dei principi solidaristici.

Il principio sul quale a regime si fonderà il sistema previdenziale pubblico è quello dell'equità attuariale, ovvero della corrispondenza tra quanto si è accantonato e investito nel periodo di contribuzione e quanto si riceverà durante tutti gli anni di pensionamento. Se si realizza tale corrispondenza si ottiene anche, a regime, l'equilibrio intrinseco del sistema, favorendo il rientro del disavanzo, in sintonia con le esigenze di risanamento che hanno motivato e motivano i numerosi interventi di riforma.

La corrispondenza fra le due grandezze offre, inoltre, l'opportunità di far crescere una nuova consapevolezza del lavoratore rispetto al proprio futuro previdenziale. Se le condizioni di redditività della vecchiaia dipendono dai contributi versati e possono essere monitorate dall'interessato, in un mercato del lavoro efficiente, la scelta di quiescenza dovrebbe essere coerente con le prospettive di vita e di reddito di ciascuno. In un sistema di questo tipo la pensione perde la caratterizzazione distintiva di anzianità o vecchiaia ed esiste una tipologia unica di prestazione, come previsto dall'art. 1, comma 19, della Legge 335/1995.

Per favorire la consapevolezza del lavoratore al momento della decisione di pensionamento, alcuni dei maggiori enti previdenziali hanno predisposto più veloci modalità di acquisizione dei dati relativi alle posizioni pensionistiche individuali. Ad esempio, per gli assicurati INPS è già disponibile *on line* un servizio di informazioni, che offre un'utile esemplificazione della tipologia di elaborazioni che potrebbero essere predisposte anche per gli aderenti a forme di previdenza complementare. Più in particolare, l'INPS permette a ciascun assicurato, a titolo informativo, di conoscere agevolmente la propria posizione contributiva; permette inoltre, in base alla contribuzione accreditata e ad integrazioni contributive simulate direttamente dall'utente, di calcolare l'importo presunto del trattamento pensionistico (cfr. indirizzo *web*: <http://www.inps.it/servizi/template/servizionline.asp>).

Il valore stimato della pensione, calcolato generalmente con uno scostamento di due anni rispetto al momento della richiesta di informazioni avanzata dal lavoratore, costituisce il dato essenziale, insieme con la retribuzione corrente, per calcolare il tasso di sostituzione (rendita pensionistica in percentuale dell'ultima retribuzione). Pur trattandosi di un'indicazione stimata, la stessa offre ugualmente all'interessato la possibilità di valutare la sua capacità di reddito prospettica in caso di pensionamento.

Le simulazioni prodotte mostrano da tempo quanto il sistema contributivo abbia ridotto il livello del tasso di sostituzione assicurato dalla previdenza pubblica rispetto alle prestazioni di tipo retributivo, ancora presenti. Ad esempio, le stime indicano che il tasso di sostituzione offerto dal regime obbligatorio a seguito delle riforme si abbasserà di quasi venti punti percentuali, passando dal 67,3 per cento per un lavoratore dipendente del settore privato andato in pensione nel 2000 a 60 anni di età con 35 anni di contribuzione, al 48,1 per cento per la pensione che percepirà nel 2050 un lavoratore dipendente con la stessa storia contributiva<sup>33</sup>.

A meno di ulteriori interventi normativi, le pensioni calcolate con il metodo retributivo, che oggi danno tassi di sostituzione prossimi al dato simulato per il 2000, spettano a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione; per i lavoratori che alla stessa data avevano, invece, meno di 18 anni di contribuzione è previsto che il calcolo della pensione sia di tipo retributivo per le anzianità precedenti il 1996 e di tipo contributivo per le anzianità successive.

Il parallelismo fra previdenza pubblica e prestazione complementare è agevole con riferimento alla caratterizzazione contributiva del metodo di calcolo della pensione; non è comunque trascurabile la differenza fra il rischio cui è soggetta l'erogazione della pensione del sistema obbligatorio ed il rischio che grava sui rendimenti dei contributi gestiti dai fondi pensione. Non va sottovalutato, poi, che la diversificazione nell'allocazione del rischio del sistema previdenziale ne favorisce la stabilità. L'accesso alla fiscalità generale, fino ad ora, ha svolto un ruolo di garanzia contro il rischio di squilibrio della previdenza pubblica; nell'ambito dell'offerta di prestazioni complementari, invece, l'istituzione di forme di garanzia è oggi argomento di acceso dibattito, divenuto ancora più vivace a seguito della proposta di destinare ai fondi pensione anche il TFR.

E' necessario distinguere le tematiche che, dato un montante accantonato in fase di contribuzione, riguardano la definizione delle rendite assicurate dal sistema pubblico, o primo pilastro, dalle tematiche relative alle annualità offerte dai fondi pensione, o secondo pilastro.

Per l'analisi della previdenza di primo pilastro vengono in rilievo argomenti quali il calcolo del montante, i coefficienti di trasformazione ed il loro aggiornamento, la indicizzazione delle pensioni.

---

<sup>33</sup> Cfr. COVIP, *Relazione per l'anno 2002*, maggio 2003, p. 14.

Il montante si basa sulle somme versate durante il periodo di contribuzione, quando il lavoratore versa periodicamente una percentuale fissa della retribuzione e finanzia contemporaneamente le pensioni in essere; infatti, diversamente da quanto si verifica per il secondo pilastro, la previdenza obbligatoria si basa su un sistema di capitalizzazione virtuale perché la contribuzione periodica è spesa dall'Ente erogatore per i suoi pensionati. Il calcolo del montante utile per determinare la rendita individuale avviene al momento del pensionamento; in questa fase acquista evidenza lo scarto fra l'aliquota di finanziamento, ovvero la percentuale di retribuzione pagata negli anni di lavoro, e l'aliquota di computo, ovvero la percentuale da applicare alle retribuzioni percepite negli anni di lavoro per individuare il montante da cui partire per determinare l'annualità previdenziale: nell'ambito del lavoro dipendente, per il Fondo Previdenza Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell'INPS le due grandezze sono pari rispettivamente al 32,7 ed al 33 per cento. Lo scostamento tra l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo rappresenta un esborso netto per il sistema, se la prima è inferiore all'altra; inoltre, la molteplicità delle regole che attualmente caratterizzano settorialmente la previdenza amplificano le distorsioni provocate da questo scostamento a danno dell'auspicabile neutralità degli assetti previdenziali rispetto alle scelte di lavoro.

Il coefficiente di trasformazione è il moltiplicatore del montante che determina la rendita; è il reciproco del divisore, parametro che è pari al numero di rendite contenute nel montante ovvero che esprime quanto costa, al momento del pensionamento, 1 euro di rendita futura. Il coefficiente di trasformazione dipende da quanto sarà lunga la vita residua del soggetto e da quanto si svaluta e rende il capitale che non è erogato e resta per i pagamenti futuri. Gli strumenti utili al calcolo del coefficiente di trasformazione possono essere distinti in demografici e normativi.

Tra i parametri demografici è essenziale la valutazione degli anni di vita residua dell'interessato al momento del pensionamento ovvero la funzione di sopravvivenza e le probabilità di morte, che sono state valutate sulla base dei dati del 1990 elaborati dall'ISTAT<sup>34</sup>. Per considerare la possibilità che il pensionato abbia eredi per la reversibilità e che la rendita spetti al coniuge superstite, si tiene conto, insieme con la probabilità di lasciare una famiglia, anche della funzione di sopravvivenza del coniuge e della probabilità che quest'ultimo perda la reversibilità per nuove nozze; tali parametri sono calcolati ricorrendo alle elaborazioni dell'ISTAT<sup>35</sup> e dell'INPS<sup>36</sup>. Nel calcolo si fa riferimento, infine, ad un dato differenziale di età fra pensionato e coniuge: +3 anni del coniuge se il pensionato è donna; -3 anni nel caso opposto.

Tutti i parametri demografici hanno una caratterizzazione per genere; quindi si procede a calcoli separati per uomini e donne, ma i coefficienti di trasformazione utilizzati per l'erogazione delle rendite del primo pilastro non sono distinti per sesso; infatti, sono ottenuti come media semplice del coefficiente relativo ai maschi e del

<sup>34</sup> ISTAT Annuario statistico italiano, 1994.

<sup>35</sup> Ibidem.

<sup>36</sup> INPS, Il modello INPS e le prime previsioni 2010, 1989.

coefficiente relativo alle femmine. L'univocità dei valori favorisce sostanzialmente le donne che avranno una pensione più alta, pur godendo di una vita residua maggiore rispetto agli uomini; questi ultimi, all'opposto, vivono meno a lungo e avranno una rendita inferiore alla pensione corrispondente ai parametri relativi alla sola popolazione maschile.

Anche tra i parametri normativi sono presenti caratterizzazioni per genere con riferimento alla quota media di pensione reversibile, che risulta maggiore per le mogli superstiti, in generale percettrici di redditi propri più bassi, rispetto alla quota che spetta in media ai mariti superstiti.

Altro parametro normativo è l'aliquota di reversibilità. Inoltre, per il tasso di rendimento reale del capitale, disponibile virtualmente per le erogazioni, si è fatto riferimento alla crescita media registrata dal PIL nel quinquennio precedente alla definizione degli stessi coefficienti<sup>37</sup>. Un ultimo parametro necessario al calcolo della rendita riguarda, infine, la modalità di erogazione; sulla base della regola di pagamento che vigeva all'epoca, si è considerata un'erogazione anticipata bimestralmente con tredicesima mensilità.

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione è fissato per legge con cadenza decennale. Nel 2005 dovrebbe essere prevista la prima revisione: andrà valutato l'allungamento della speranza di vita e l'andamento della crescita economica<sup>38</sup>. Le modalità di tale aggiornamento non sono esenti da conseguenze importanti; si tratta dell'effetto che la revisione può produrre nella differenza fra la rendita del lavoratore che va in pensione il giorno prima della modifica e la rendita del lavoratore, con stesso montante del primo, che va in pensione il giorno dopo. La dinamica dei parametri demografici rende molto probabile un aggiornamento al ribasso delle rendite da erogare, con effetti prevedibili sulle domande di pensionamento che potrebbero registrare un picco indesiderato in prossimità della data di modifica e comunque determinare la creazione delle cosiddette pensioni d'annata.

L'indicizzazione delle pensioni pubbliche costituisce un ulteriore elemento di differenziazione tra le problematiche della previdenza pubblica e quelle relative al mercato delle rendite assicurative. Nel sistema obbligatorio il calcolo delle annualità non considera parametri riferiti alla dinamica inflazionistica prevista per il periodo di erogazione<sup>39</sup>, poiché le modalità di adeguamento all'evoluzione dei prezzi sono fissate

<sup>37</sup> Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale, *Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio*, 2002, (Appendice C).

<sup>38</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 11, Legge 335/1995: Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

<sup>39</sup> Il tasso di sconto utilizzato nella definizione dei coefficienti di trasformazione esprime il differenziale fra il rendimento offerto dal sistema e la percentuale di indicizzazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Rapporto sulle strategie nazionali sui futuri sistemi pensionistici* 2002, Appendice normativa pag.16).

per legge. Con la Riforma Amato del 1992, si è introdotta un'importante novità nell'andamento delle pensioni: fino ad allora le operazioni di perequazione avvenivano periodicamente con riferimento non solo all'andamento del tasso di inflazione, ma anche alla crescita dei salari reali; con decorrenza dal 1994, invece, gli adeguamenti delle pensioni si applicano solo sulla base del costo della vita, con cadenza annuale. La percentuale di aumento delle rendite determinata dalla crescita dei prezzi si applica interamente solo agli importi che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, non superano il triplo del trattamento minimo erogato dall'INPS; per le parti eccedenti gli adeguamenti sono parziali, quindi si verifica la progressiva erosione del valore reale delle pensioni ritenute alte.

Con riferimento agli elementi solidaristici, il sistema pubblico, come si è visto, produce effetti redistributivi che potrebbero essere definiti di tipo tecnico. Fra questi, ad esempio, gli effetti determinati dall'applicazione di diversi metodi di calcolo delle pensioni sulla base delle anzianità contributive al 31 dicembre 1995, dalla differenziazione fra aliquote di finanziamento e aliquote di computo, dalla mancata caratterizzazione per genere dei coefficienti di trasformazione e dai tempi di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione.

Altro sono gli effetti redistributivi che il sistema pone in essere con finalità solidaristiche, per assolvere i doveri di solidarietà economica e sociale, sanciti dalla Costituzione, seguendo un principio estensibile, volendo, anche alla previdenza complementare, con modalità e finalità specifiche.

L'intervento pubblico in favore di alcune fasce di popolazione avviene caratterizzando i parametri utilizzati per il calcolo delle relative prestazioni previdenziali. Per i lavoratori occupati nelle attività usuranti è prevista una diminuzione del limite di età per l'accesso alla pensione proporzionale al numero di anni impegnati in quella attività. Per i soggetti che sono stati esposti ad amianto si è, invece, definito un coefficiente moltiplicatore da applicare, secondo la normativa rivista lo scorso settembre, all'importo della prestazione pensionistica. Nel caso di una lavoratrice con figli, le agevolazioni per l'accesso alla pensione sono definite prevedendo un anticipo di età rispetto ai requisiti generali, calcolato in funzione del numero di figli ed entro il limite dei 12 mesi, o, in alternativa, la madre lavoratrice può andare in pensione nel rispetto dei vincoli anagrafici ottenendo, però, una prestazione maggiore grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione più favorevole.

Requisiti meno restrittivi, infine, sono previsti per il pensionamento di altre categorie di lavoratori, come i cosiddetti precoci, cioè i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

Attraverso modalità diverse, per questi iscritti alle forme previdenziali obbligatorie vengono meno i vincoli stringenti dell'equità attuariale: durante gli anni di quiescenza tali lavoratori potranno godere di una pensione diversa dalla somma

corrispondente alla loro contribuzione. Nel rispetto dei doveri di solidarietà, quindi, il sistema compie un'azione redistributiva in favore dei prestatori di opera, che, in condizioni di disagio, sono parte attiva al servizio della collettività.

Nel mercato dei fondi pensione funziona in modo stringente l'equità attuariale, tanto che due lavoratori che hanno la stessa storia contributiva, ma non lo stesso sesso, avranno pensioni complementari diverse: a parità di tutte le altre condizioni, l'uomo godrà di un assegno maggiore rispetto a quanto spetterà alla donna. La misura di questa differenza dipende da quanto, sulla base delle tavole demografiche adottate, la speranza di vita del primo sia inferiore alla speranza di vita dell'altra. Recentemente, in sede europea è stata proposta una Direttiva<sup>40</sup> finalizzata a correggere la prassi di calcolare i rischi considerando il sesso come fattore discriminante prevalente, ricordando che l'offerta del servizio pubblico sanitario e previdenziale è, da sempre, neutrale rispetto al genere del destinatario.

Riflessioni analoghe potrebbero riguardare il problema della non autosufficienza degli anziani: è un disagio sofferto da una parte della popolazione, che però non ne ha condizionato l'impegno sociale nella vita attiva trascorsa. L'azione in favore di questi individui si è sostanziata nella proposta di legge per l'istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone anziane non autosufficienti, il cui esame presso le Commissioni Parlamentari si è concluso recentemente<sup>41</sup>. Il progetto di legge richiama ad un'azione solidale che sembrerebbe trovare spazio anche nell'ambito della previdenza complementare, poiché l'offerta del mercato assicurativo prevede già da tempo prodotti specifici, descritti sinteticamente nel capitolo che segue, i cui costi potrebbero distribuirsi nell'ambito di collettività di lavoratori più omogenee. In questo senso, ad esempio, si sono mosse le province di Trento e Bolzano<sup>42</sup> che hanno programmato l'istituzione di fondi destinati alla non autosufficienza, finanziati attraverso i bilanci provinciali, prevedendo anche il contributo dei residenti, con finalità solidaristiche tra individui che condividono condizioni ambientali, convenzioni sociali e strutture sanitarie.

<sup>40</sup> La documentazione relativa alla proposta di Direttiva è reperibile ai seguenti indirizzi web:

[http://europa.eu.int/comm/employment\\_social/news/2003/nov/equality\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/nov/equality_en.html)

[http://europa.eu.int/comm/employment\\_social/news/2003/nov/article13proposal\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/nov/article13proposal_en.pdf)

<sup>41</sup> Cfr. Testo unificato delle proposte di legge: Battaglia ed altri, Di Virgilio ed altri, Castellani ed altri, Bindi ed altri, Valpiana, *Istituzione del fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti* (2166 – 3321 – 3374 – 3441 – 3785).

<sup>42</sup> Cfr. Disegno di legge della provincia di Trento, DL 209/2002 e Disegno di legge della provincia di Bolzano, DL 148/2003.

## 2. Le caratteristiche delle rendite

La rendita assicurativa è uno strumento complesso, rispetto al quale è particolarmente sentita l'esigenza che sia fornita al potenziale destinatario un'informativa il più possibile chiara.

Anzitutto, si pone il problema di quali siano le tipologie di rendite ammissibili in collegamento a un fondo pensione. Al riguardo, un'ipotesi convincente sembra essere quella che prevede che il fondo pensione debba in ogni caso offrire una rendita vitalizia immediata con l'opzione di reversibilità.

Oltre a questa tipologia, il fondo potrà poi offrire ulteriori opzioni; tra queste, possono considerarsi con favore forme quali la rendita differita a partire da un'età più avanzata rispetto a quella del pensionamento e rendite collegate a coperture *Long Term Care*; potrebbero inoltre essere considerate ammissibili opzioni che prevedano tempo per tempo legami tra l'importo della rendita e i risultati degli investimenti.

Viceversa, dovrebbero essere escluse tipologie che configurino la restituzione accelerata del montante, tali da risultare quindi incoerenti con i vigenti vincoli normativi e fiscali.

Di seguito si descrivono i principali elementi che consentono di chiarire le caratteristiche dello strumento delle rendite.

### 2.1 La forma contrattuale

La prima forma contrattuale da considerare è l'assicurazione di rendita vitalizia immediata. Si tratta di un contratto in base al quale l'assicuratore, a fronte del pagamento da parte di un contraente di una somma di denaro *una tantum* (premio unico), si impegna ad erogare periodicamente una somma di denaro (rendita) per tutta la durata della vita di una determinata persona (assicurato).

La rendita vitalizia immediata, nei fondi pensione a contribuzione definita, costituisce la prestazione periodica che l'iscritto percepirà a partire dall'ingresso in quiescenza per tutta la durata della vita, a fronte del versamento da parte del fondo del capitale maturato sulla posizione individuale all'impresa di assicurazione.

Queste forme assicurative generalmente prevedono varie opzioni tra cui:



- la reversibilità della rendita (rendita vitalizia reversibile), ossia la possibilità di designare un ulteriore beneficiario della prestazione oltre all'assicurato, per cui la rendita vitalizia viene erogata al pensionato finché in vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario designato, anche in questo caso vita natural durante;
- la rendita certa per K anni e successivamente vitalizia, in base alla quale la rendita viene corrisposta, per i primi 5 o 10 anni, in modo certo, vale a dire a prescindere all'esistenza in vita del pensionato, e, successivamente, finché l'assicurato è in vita.

Naturalmente, a parità di condizioni, l'importo delle prestazioni reversibili o certe per i primi 5 o 10 anni sarà inferiore rispetto a quello della rendita vitalizia diretta, dal momento che l'impresa di assicurazione assume un impegno contrattuale più rilevante, dovendo erogare la prestazione su due teste ovvero in modo certo per un definito periodo di tempo; la scelta è effettuata dall'iscritto al fondo all'ingresso in quiescenza e una volta operata non si ha più la possibilità di ripensamento ossia non si può più richiedere la trasformazione della forma di prestazione scelta.

Inoltre, viene concesso all'assicurato di scegliere la cadenza con la quale preferisce ricevere la prestazione pensionistica (frazionamento), che può essere annuale, semestrale, trimestrale e mensile. Il frazionamento prescelto si traduce in un costo aggiuntivo per l'assicurato (interessi di frazionamento) che ha una duplice origine. In primo luogo, è condizionato dalla frequenza dell'erogazione poiché la compagnia, ogni volta che viene erogata la rata di rendita, deve necessariamente sostenere delle spese di gestione. In secondo luogo, trattandosi di rendita annua posticipata e quindi dovuta alla fine dell'anno, la compagnia imputa all'assicurato gli interessi per le rate che vengono erogate durante l'anno.

Nella Tav. a2.1 si imposta un confronto tra l'importo della rata di rendita vitalizia, per 1000 euro di capitale maturato al termine del periodo di accumulo, su un assicurato sia di sesso maschile che femminile, l'importo della rata di rendita certa per 5 o 10 anni e l'importo della rata di rendita reversibile su un altro individuo (reversionario) di sesso opposto più giovane di 5 o 10 anni rispetto all'assicurato.

Dall'analisi della tavola si evince che nel confronto tra rendita vitalizia e rendita certa l'abbattimento è piuttosto contenuto (tra l'1 per cento e il 2,7 per cento), mentre nel confronto fra rendita vitalizia e rendita reversibile mediamente la riduzione oscilla tra il 30 per cento e il 40 per cento, e tanto più la differenza di età è elevata tanto maggiore è la diminuzione della rendita.

Tav. a2.1

**Rata di rendita per 1.000 euro di capitale maturato al termine del periodo di accumulo.***(Tavola RG48; Tasso tecnico 0,0%; Caricamenti 0,0%)*

Tipologia di rendita	Maschio		Femmina	
	60 anni	65 anni	60 anni	65 anni
Vitalizia	42,47	52,28	35,57	42,82
Certa 5 anni	42,34	52,06	35,54	42,76
Certa 10 anni	41,88	50,87	35,43	42,58
Reversibile (reversionario <sup>(1)</sup> più giovane di 5 anni)	29,20	34,07	30,63	36,01
Reversibile (reversionario <sup>(1)</sup> più giovane di 10 anni)	25,99	29,79	28,11	32,59

<sup>(1)</sup> Il reversionario è di sesso opposto rispetto al pensionato.**2.2 La determinazione dell'importo della rendita vitalizia**

L'importo della rendita vitalizia è determinato sulla base del tasso di premio, cioè il coefficiente utilizzato per convertire il capitale maturato nella prestazione pensionistica. Il suo valore dipende dalle basi demografiche adottate, cioè le ipotesi elaborate in tema di sopravvivenza della popolazione di riferimento, dai costi applicati dall'impresa di assicurazione e dal tasso tecnico, ossia il tasso di interesse utilizzato per il calcolo del tasso di premio.

**a) Le basi demografiche**

Le basi demografiche adottate per l'elaborazione dei tassi di premio rappresentano un fattore che, a parità delle altre condizioni, può incidere in misura considerevole sull'importo della rendita vitalizia.

L'Italia, come altri Paesi nel mondo, sta registrando da molti anni bassi livelli di mortalità nelle età senili. Infatti, dopo il periodo di crisi manifestatosi verso la fine degli anni '60 che colpì tutte le età adulte del sesso maschile, vi è stata una ripresa del processo di diminuzione della mortalità maschile, già avviato negli anni '50. Per il sesso femminile, il processo di diminuzione della mortalità, iniziato anch'esso negli anni '50, è sempre continuato fino ai tempi più recenti.

L'evoluzione della mortalità della popolazione assicurata costituisce uno degli aspetti cruciali nelle assicurazioni di rendita vitalizia, dal momento che la lunga durata degli impegni sottostanti impone l'adozione di ipotesi in ordine all'andamento della mortalità della popolazione (cfr. Tav. a2.2). Per la valutazione del rischio sopravvivenza solitamente si effettua, con l'ausilio di diversi modelli matematici, un'estrapolazione delle tendenze osservate nella popolazione generale in periodi di tempo medio-lunghi; si

apportano poi correttivi per tenere conto delle caratteristiche della collettività assicurata e di eventuali margini di sicurezza. Il ricorso a tali strumenti è ancora più opportuno se, come avviene in Italia, non si dispone di significative esperienze dirette sulla mortalità dei percettori di rendita vitalizia ed è inevitabile basarsi sulla mortalità della popolazione generale.

Tav. a2.2

**Popolazione italiana. Evoluzione della durata della vita media.**  
(anni 1951-1991)

Anno del censimento	Età media	
	Maschi	Femmine
1951	63,7	67,2
1961	67,2	72,3
1971	69,0	74,9
1981	71,0	77,8
1991	73,8	80,4

Le basi demografiche utilizzate per l'assicurazione di rendita vitalizia sono sostanzialmente riconducibili a due tipologie di tavole demografiche: SIPS e RG48.

Le tavole demografiche SIPS sono costruite sui dati della popolazione italiana rilevati ad una data di censimento o a qualsiasi altra data, dall'ISTAT, con la proiezione delle probabilità di morte per maschi e femmine e l'adozione di opportune misure di selezione, vale a dire di correzione, per tenere conto della sopravvivenza dei percettori di rendite tendenzialmente maggiore rispetto a quella della popolazione generale.

La tavola RG48, elaborata sulla base di analisi svolte dalla Ragioneria Generale dello Stato, utilizza il cosiddetto modello per generazioni, ovvero utilizza una generazione come riferimento ed apporta i correttivi necessari per approssimare le altre. In questo caso la generazione presa a riferimento è quella di coloro che al 1998 avevano compiuto 50 anni (generazione del 1948). Costituisce opinione diffusa che la suddetta tavola demografica sia oggi quella che maggiormente rispecchia l'effettivo andamento della mortalità della popolazione italiana.

**b) I costi**

Le principali metodologie di remunerazione adottate dall'impresa di assicurazione nell'assicurazione di rendita vitalizia immediata sono:

- un costo applicato, solitamente in misura percentuale, all'importo del montante da convertire in rendita;

- una quota di rendimento che, nelle tradizionali forme assicurative a prestazione rivalutabile, non viene retrocessa all'assicurato in forma di incremento della rendita in corso di godimento, bensì trattenuta dall'impresa.

Altre modalità di remunerazione dell'impresa possono essere rappresentate dall'applicazione di una commissione, in misura percentuale ovvero in cifra fissa, sulle rendite in corso di erogazione e anche attraverso i cosiddetti utili anomali, che, nell'assicurazione di rendita vitalizia immediata, si verificano nel caso in cui il tasso di mortalità effettivamente registrato risulti superiore a quello ipotizzato nella tavola demografica utilizzata per la costruzione dei tassi di premio; in questo caso l'impresa di assicurazione eroga prestazioni di rendita vitalizia per un numero di rate inferiore rispetto a quello previsto dalla tariffa applicata, realizzando quindi utili di mortalità.

c) Modalità di adeguamento della rendita vitalizia

Con riguardo alle modalità di adeguamento della prestazione nel corso dell'erogazione, le forme contrattuali prevedono la rivalutazione dell'importo della prestazione sulla base dei risultati conseguiti dalla gestione delle riserve poste a copertura degli impegni: ogni contratto di rendita vitalizia è collegato ad una gestione speciale, nella quale confluiscono le riserve matematiche relative al contratto, per cui, periodicamente (generalmente ogni anno), l'importo della rendita vitalizia in corso di erogazione si incrementa sulla base del risultato della gestione e della quota di tale risultato riconosciuta contrattualmente all'assicurato.

E' utile verificare anche altre modalità di rivalutazione della prestazione, ad esempio il maggiore tra il rendimento delle attività inserite nella gestione speciale e il tasso di inflazione (o una quota di esso), che consentirebbe al pensionato almeno di conservare il potere di acquisto della pensione complementare.

Attualmente sono molto diffuse, nei contratti di assicurazione, clausole di rivalutazione in cui viene prefissata una misura di rivalutazione minima della prestazione a prescindere dai risultati di gestione, il cosiddetto rendimento minimo garantito. Si tratta di una condizione che tutela l'assicurato nei confronti di eventi sfavorevoli derivanti dai risultati di gestione delle attività a copertura delle riserve matematiche, in base alla quale, nel caso in cui la misura della rivalutazione della prestazione risultasse inferiore rispetto al livello predefinito, ovvero al tasso di rendimento minimo garantito, la prestazione si rivaluta comunque della suddetta misura.

Di seguito si riporta (Tav. a2.3) un confronto tra i rendimenti medi lordi delle gestioni separate e dei titoli pubblici con il tasso di inflazione.

**Tav. a2.3****Tasso di inflazione e rendimenti dei titoli pubblici e delle gestioni separate assicurative.**

Anni	Tasso d'inflazione (%)	Rendimento medio lordo delle gestioni separate (%)	Rendimento medio lordo dei titoli pubblici (%)
1996	3,9	11,70	8,90
1997	1,7	10,40	6,60
1998	1,8	8,80	4,60
1999	1,6	6,80	4,70
2000	2,6	6,35	5,35
2001	2,7	5,52	4,72
2002	2,4	4,71	4,45

Da quanto sopra esposto risulta che il rischio inflazione è coperto dalle gestioni assicurative. Occorre tener presente che i risultati ottenuti da tali gestioni sono il frutto di un *mix* tra obbligazioni e una bassissima percentuale di azioni e, soprattutto, dalla contabilizzazione delle obbligazioni al costo storico. Rendimenti diversi si potranno verificare mano a mano che i vecchi titoli giungeranno a scadenza e saranno sostituiti con nuove emissioni.

Altro elemento rilevante per l'analisi delle condizioni di adeguamento della rendita vitalizia è costituito dal tasso tecnico. Si tratta del tasso utilizzato per la costruzione della tariffa assicurativa, già attribuito (precontato) al momento del calcolo della rendita vitalizia spettante. Essendo già inserito nel calcolo della prestazione di rendita, tanto più esso è elevato tanto più elevato sarà il valore della rendita iniziale.

A titolo esemplificativo, nella tabella che segue (Tav. a2.4) sono evidenziati gli andamenti degli importi delle rendite corrispondenti ad un montante di 1.000 euro, per un individuo di sesso maschile di 60 anni di età, al variare del tasso tecnico. La tavola di sopravvivenza utilizzata per le elaborazioni è la RG48, il caricamento applicato l'1 per cento, il tasso tecnico lo 0, il 2 e il 4 per cento.

Tav. a2.4

**Rendita assicurata. Importo annuo per differenti ipotesi del tasso tecnico.**  
(importi in euro)

Età	Tasso tecnico			Rendimento ipotizzato
	0%	2%	4%	
60	42,05	54,46	68,36	---
61	44,15	56,06	69,02	5%
62	46,80	58,26	70,35	6%
63	48,67	59,40	70,35	4%
64	49,64	59,40	70,35	2%
65	49,64	59,40	70,35	0%
66	49,64	59,40	70,35	-5%
67	51,13	59,98	70,35	3%
68	53,69	61,75	71,02	5%
69	56,91	64,17	72,39	6%
70	60,33	66,69	73,78	6%
71	63,95	69,30	75,20	6%
72	67,78	72,02	76,65	6%
73	71,85	74,84	78,12	6%
74	76,16	77,78	79,62	6%
75	80,73	80,83	81,15	6%
76	85,57	84,00	82,71	6%
77	90,71	87,29	84,30	6%
78	96,15	90,71	85,92	6%
79	101,92	94,27	87,58	6%
80	108,04	97,97	89,26	6%
81	114,52	101,81	90,98	6%
82	121,39	105,80	92,73	6%
83	128,67	109,95	94,51	6%
84	136,39	114,26	96,33	6%
85	144,58	118,74	98,18	6%
86	153,25	123,40	100,07	6%
87	162,45	128,24	101,99	6%
88	172,19	133,27	103,95	6%
89	182,53	138,50	105,95	6%
90	193,48	143,93	107,99	6%

Si nota che, nel primo caso, l'importo della rendita si rivaluta ogni anno sulla base del tasso di rendimento della gestione speciale retrocesso all'assicurato (nel primo anno pari ad esempio al 5 per cento), mentre negli altri due casi la rivalutazione della rendita è effettuata in base ad un tasso pari al rendimento retrocesso al netto del tasso tecnico (nel primo anno, quindi, rispettivamente pari a circa il 3 e circa l'1 per cento). Ciò che emerge, in definitiva, è una diversa distribuzione nel tempo degli importi delle rate di

rendita, nel senso che, a parità delle altre condizioni, nel primo caso l'importo iniziale della prestazione di rendita vitalizia immediata è più basso ma, nel corso del periodo di erogazione, si rivaluta in misura maggiore, negli altri due casi, invece, l'importo iniziale è più alto ma si rivaluta in misura minore. Infine, con riguardo ai tassi di rendimento ipotizzati, si osservi che negli anni in cui questi si attestano su valori pari o più bassi del tasso tecnico, l'importo della rendita rimane pari all'ammontare corrente.

Esaminata la forma di rendita vitalizia rivalutabile, passando a considerare quella a rata costante, si rileva che essa non subisce alcuna variazione per tutto il periodo di erogazione, in quanto contiene già un tasso tecnico che teoricamente dovrebbe essere una media dei rendimenti futuri che la compagnia si aspetta dall'investimento delle riserve a copertura.

La rendita variabile, generalmente, è del tipo *unit linked*, cioè agganciata ad un fondo comune d'investimento; essa garantisce un numero di quote costante per tutto il periodo di godimento e la rendita varia in funzione del valore della quota alla data di pagamento della rata.

A titolo esemplificativo, è interessante osservare gli andamenti degli importi delle rendite, riportati nella Tav. a2.5, corrispondenti ad un patrimonio maturato pari a 100 quote, per un individuo di sesso maschile di 60 anni di età. La tavola di sopravvivenza utilizzata per le elaborazioni è la RG48, il caricamento applicato è l'1 per cento, il tasso tecnico utilizzato è lo 0 per cento; l'adeguamento del valore della quota non segue un'ipotesi di rendimento definito, in quanto lo scopo della presente tavola è quello di mettere in evidenza che l'ammontare della rendita segue le oscillazioni positive e negative del valore della quota.

Come si può notare, nell'esempio della rendita vitalizia rivalutabile, la rata tende a crescere, o al massimo in periodi di rendimenti sfavorevoli rimane costante (l'impresa di assicurazione si accolla sia il rischio demografico sia finanziario); in quest'ultimo esempio, invece, la stessa può anche decrescere in quanto il rischio finanziario è a totale carico del pensionato, mentre a carico dell'impresa di assicurazione rimane quello demografico.

Occorre infine tener presente che i fondi pensione negoziali sono tipicamente rivolti ad ambiti definiti di categorie professionali, le quali possono presentare livelli di mortalità differenziati rispetto a quelli della mortalità della popolazione generale; pertanto sarebbe auspicabile che i fondi pensione tenessero in considerazione l'utilizzo di basi demografiche differenziate per categoria professionale.

Tav. a2.5

**Rendita assicurata. Importo annuo per differenti ipotesi del valore della quota.**

<b>Età</b>	<b>Rata di rendita in quote</b>	<b>Valore unitario della quota in euro</b>	<b>Rata di rendita in euro</b>
60	4,205	10,00	42,05
61	4,205	10,50	44,15
62	4,205	9,87	41,50
63	4,205	10,26	43,16
64	4,205	10,47	44,03
65	4,205	10,47	44,03
66	4,205	9,95	41,83
67	4,205	10,24	43,08
68	4,205	9,73	40,93
69	4,205	8,95	37,65
70	4,205	8,42	35,39
71	4,205	8,92	37,52
72	4,205	8,39	35,27
73	4,205	7,88	33,15
74	4,205	8,36	35,14
75	4,205	8,86	37,25
76	4,205	9,39	39,48
77	4,205	9,95	41,85
78	4,205	10,55	44,36
79	4,205	11,18	47,02
80	4,205	11,85	49,84
81	4,205	12,56	52,84
82	4,205	13,32	56,01
83	4,205	14,12	59,37
84	4,205	14,97	62,93
85	4,205	15,86	66,70
86	4,205	16,81	70,71
87	4,205	17,82	74,95
88	4,205	18,89	79,44
89	4,205	20,03	84,21
90	4,205	21,23	89,26

Al riguardo, un punto di partenza potrebbe essere rappresentato dalle tavole di mortalità differenziate secondo alcuni fattori socio-economici elaborate dall'ISTAT sulla base dei dati del censimento della popolazione del 1991. In particolare, l'Istituto ha classificato la mortalità della popolazione in base alla condizione professionale o non professionale, al settore di attività economica e al gruppo professionale di appartenenza.